



PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Viabilità e Trasporti

FONDI D.M. 125/2022 -PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO CON PIÙ' OPERATORI ECONOMICI SENZA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, SCHEDATURA, ISPEZIONI SPECIALI, VERIFICHE ACCURATE DI LIVELLO 4, PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SUI PONTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA AI SENSI DEL DM 204/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023. ANNI 2026-2029

Importo complessivo: Euro 2.758.920,32

Con la presente si chiede la pubblicazione sulla piattaforma SUAP del disciplinare di gara in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattare n.del La normativa della gara è contenuta analiticamente nell'allegato disciplinare. Distinti saluti

IL RUP

(Ing. Leonardo Colangelo)

Documento firmato digitalmente

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. del, l'Amministrazione Provinciale di Potenza (di seguito stazione appaltante) ha deciso di affidare, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, il Servizio di censimento, schedatura ed ispezioni speciali ponti della Provincia di Potenza ai sensi del DM 204/2022.

La procedura di gara prevede la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici da individuarsi mediante procedura aperta, di cui all'art. 59 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera a) e senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023

L'Accordo Quadro sarà concluso con i primi cinque operatori economici.

Sono oggetto del presente Accordo Quadro le attività previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 204 del 01/07/2022, parzialmente per il livello 0, livelli 1 e 2 e dove necessari livelli 3 e 4 ovvero:

- livello 0: completamento schede di censimento già in possesso dell'Ente con le informazioni eventualmente mancanti;
- livello 1 ispezioni visive e predisposizione delle schede di difettosità;
- livello 2: analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale;
- livello 3: valutazione preliminare delle opere;
- livello 4: verifica accurata della sicurezza;
- attivazione e mantenimento del sistema di sorveglianza e monitoraggio dell'evoluzione dei difetti
- esecuzione di ispezioni ordinarie e straordinarie (paragrafo 7.4 delle Linee Guida);
- trasferimento delle informazioni acquisite nelle fasi e attività sopra descritte, nonché di quelle desumibili dalle schede di livello 0, 1 e 2 risultanti da attività già svolte in precedenza dalla Stazione appaltante, nel software per la gestione dei ponti ((piattaforma software WeBridge Ponti)) in dotazione all'Ente;
- individuazione e progettazione degli interventi necessari al mantenimento/miglioramento della classe di attenzione;

I servizi avranno una programmazione coerente con le disponibilità finanziarie del Bilancio pluriennale della Provincia di Potenza, ma dovranno essere svolti in maniera tale da concludere le attività di analisi di livello 1 e 2 e la trasmissione dei dati ad AINOP perentoriamente entro il termine indicato al punto 8 Tab. 8.1 delle Linee Guida approvate con il D.M. 204/2022.

Il valore economico dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto. L'Accordo quadro infatti, ai sensi dell'art 59 D.Lgs. 36/2023, costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi" che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro stesso, in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. Pertanto, la stipula dell'accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei "contratti attuativi"; questi ultimi assumono la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l'intervento e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti

collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.suaprovinciapotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>;

Il luogo di svolgimento del servizio è tutta la rete stradale Provinciale della Provincia di Potenza.

Codice NUTS	ITF51
CIG	
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Leonardo Colangelo
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento	Dott.ssa Valentina Del Grosso

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Bando e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, e le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile nella Sezione "*Istruzioni e manuali*" del Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare nel documento "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un Personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando rinvolge una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk Operatore economico". I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) relazione illustrativa;
- d) capitolato speciale e relativi allegati;
- e) schema di contratto;
- f) modulistica per la partecipazione alla gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.provincia.potenza.it/sito/trasparenza/5077/bandi-di-gara-e-contratti>

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza riservata alle richieste di

chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella **"Guida alla registrazione al Portale"**, individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della **"Guida alla presentazione delle offerte telematiche"**. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma del Portale dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

3.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica anomalia dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le predette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente.

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo

www.suaprovinciapotenza.it , sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante”, si darà evidenza 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative della piattaforma www.suaprovinciapotenza.it .

4. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'espletamento di servizi tecnici di CENSIMENTO e Ispezioni dei ponti e viadotti, schedatura, ispezioni speciali, verifiche accurate di livello 4, progettazione esecutiva degli interventi sui ponti della Provincia di Potenza.

L'importo complessivo è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento della Regione Basilicata annualità 2025, l'Elenco Prezzi ANAS 2025 e le tariffe del D.M. Giustizia 17/06/2016.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro da appaltare è pari a € 2.075.000,00 (duemilionesettantacinquemila/00) oltre IVA, di cui € 2.010.000,00 per servizi a base di gara, parzialmente soggetti a ribasso per la quota del 35% e € 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato pari ad € 2.075.000,00 rappresenta il tetto massimo di spesa.

La Stazione Appaltante **non è obbligata** a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Il corrispettivo per l'incarico da affidare, costituito da compenso, dalle spese ed oneri accessori, determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016 e dell'Allegato I.13 del D.lgs 36/2023, ammonta agli importi di seguito riepilogati, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso:

Descrizione	Importo parcella DM 17/06/2016	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Importo fisso a base di gara (65% parcella + Oneri sicurezza)	Importo ribassabile a base di gara (35%)
Servizio tecnico di ingegneria e architettura	€ 2.010.000,00	€ 65.000,00	€ 1.371.500,00	€ 703.500,00

L'importo complessivo è al netto di Iva 22% e oneri previdenziali e assistenziali 4% se dovuti.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) CCNL Studi professionali Confpro-fessioni Conslip, Contratto Edilizia Industria, Contratto Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in **4 (quattro) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero fino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale se antecedente.

5.2 Revisione dei prezzi

A sensi dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente. La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto.

La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto di servizi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) si applica quanto previsto nella sezione III dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023. E' pertanto individuato un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella. L'indice a base del calcolo è quello vigente nel momento della aggiudicazione. I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT <https://esploradati.istat.it/> o <http://dati.istat.it/>.

5.3 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo massimo accordo quadro (4 anni)	€ 2.075.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento	€ 415.000,00
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 2.490.000,00

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera a) del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica (data dalla somma dell'offerta tecnica qualitativa discrezionale con quella quantitativa non discrezionale) ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi elencati nell'elaborato progettuale allegato "*Sistema di valutazione delle offerte*" (SVO) disponibile sulla Piattaforma.

L'aggiudicazione avverrà a favore dei primi cinque concorrenti in graduatoria che avranno ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica. Saranno calcolati i valori fino a tre numeri decimali con arrotondamento.

Nel caso in cui due offerte ottengano uguale punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica (somma del punteggio sia della parte qualitativa che quantitativa). In caso di ulteriore pareggio, si procederà su sorteggio.

6.1. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI – SENZA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO

L'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, atteso che tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e le condizioni economiche (prezzi unitari e ribasso d'asta) sono stabiliti in modo esaustivo e vincolante nei documenti di gara.

L'individuazione dell'operatore economico per ogni specifico incarico avverrà sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori definiti ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice. Nello specifico, si applicherà il criterio della rotazione tra i cinque operatori aggiudicatari dell'Accordo Quadro, partendo dal primo classificato in graduatoria.

In caso di motivata indisponibilità, saturazione della capacità operativa (es. titolarità di più di 3 incarichi contemporanei o mancata consegna di prestazioni precedenti nei termini) o temporanea carenza dei requisiti tecnici minimi richiesti per la specificità dell'intervento, si procederà mediante scorrimento all'operatore successivo in graduatoria.

L'attivazione delle prestazioni avverrà mediante l'emissione di diretti Ordinativi di Servizio (OdS), il cui corrispettivo è determinato matematicamente ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, sottraendo il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dall'importo fisso a base d'asta già approvato. Tale meccanismo, basato sull'elenco prezzi posto a base dell'Accordo Quadro, assicura la piena conformità al principio di certezza del prezzo e dell'invariabilità delle condizioni contrattuali, eliminando ogni discrezionalità nella fase attuativa.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e regolarmente iscritti nella white list della Prefettura, alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

8.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/ esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Il mancato possesso del requisito di iscrizione nelle white list per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all'art. 94, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 Requisiti di idoneità professionale

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto designato quale Responsabile delle attività e sottoscrittore degli esiti delle attività, **l'incarico è espletato da soggetto munito di laurea in ingegneria e/o architettura quinquennale, nonché abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e/o architettura con iscrizione al relativo albo professionale sez. A) da almeno 5 anni**, con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia dei materiali da costruzione.

Per la partecipazione alla procedura di affidamento i soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12, di seguito specificati:

Requisiti dei professionisti singoli o associati

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti delle società di professionisti

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

- iv. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- v. l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle società di ingegneria

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- g) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- h) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

Infine, gli operatori economici predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- i soci;
- gli amministratori
- i dipendenti
- i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Specificatamente, tali soggetti sono tenuti a:

- a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;
 - 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;
 - 4) dipendenti;
 - 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

In particolare, il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I

raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il progettista presente nel raggruppamento, regolarmente iscritto al relativo albo professionale, può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

9.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 5 servizi affini a quelli della presente procedura, di cui almeno uno di importo a base di gara pari o superiore a € 300.000,00.

I servizi elencati al periodo precedente, sono quelli ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico. Sono da intendersi affini per tipologia di opera tutte le opere d'arte infrastrutturali quali, in via non esaustiva, ponti, sotto-passi, viadotti, cavalcavia di ogni materiale (acciaio, c.a., c.a.p., muratura, struttura mista). Sono da intendersi affini per tipologia di prestazione tutte le attività inerenti la metodologia, di livello da 0 a 4, delle LL.G di cui al D.M. 204/2022 (e preliminarmente dal DM 578/2020) quali ad esempio: processi di censimento, ispezione, indagine, monitoraggio, analisi dei difetti concorrenti alla valutazione prestazionale e di sicurezza della struttura esistente

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- In caso di servizi o attività ancora incorso di esecuzione le certificazioni suddette potranno riferirsi all'attività parzialmente svolta.

10. AVVALIMENTO

Stante l'alta specializzazione richiesta per lo svolgimento del servizio in oggetto, è escluso l'avvalimento ai sensi del comma 11 art. 104 del Dlg. 36/2023.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in virtù della natura intellettuale e dell'elevata complessità tecnica delle prestazioni professionali oggetto dell'affidamento, la Stazione Appaltante dispone che le seguenti attività devono essere eseguite obbligatoriamente e direttamente dall'operatore economico aggiudicatario (o dai componenti del Team di lavoro minimo formalmente designati in sede di offerta):

- Sottoscrizione delle schede di ispezione visiva e difettosità (Livelli 1 e 2 delle Linee Guida);
- Elaborazione delle relazioni di calcolo strutturale, valutazioni accurate di Livello 4 e firma della progettazione esecutiva degli interventi.

È ammesso il ricorso al subappalto, previa formale autorizzazione della Stazione Appaltante nei modi di legge, per le attività materiali, esecutive e strumentali accessorie alla diagnostica e alla preparazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Attività di pulizia delle strutture da vegetazione infestante e preparazione dei siti;
2. Allestimento di ponteggi, recinzioni provvisoriale e opere di sicurezza per la viabilità;
3. Esecuzione materiale di indagini in situ, carotaggi meccanici, prelievo di campioni e prove distruttive/non distruttive sui materiali;
4. Fornitura e movimentazione di zavorre o mezzi di spinta oleodinamici per le prove di carico statiche e dinamiche.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto:

1) Team di Lavoro minimo in sede di esecuzione, composto da almeno **6 soggetti distinti** di cui **almeno uno in possesso della certificazione di Livello 2 di Ispettore** che abbia la competenza di eseguire attività di censimento ed ispezione di ponti, viadotti e passerelle.

I soggetti indicati nel team di lavoro minimo dovranno avere le caratteristiche necessarie a ricoprire i seguenti ruoli:

- Responsabile delle attività: esperto in attività di ispezioni di ponti e viadotti con diploma di laurea in ingegneria quinquennale, abilitato all'esercizio della professione di ingegnere – iscritto all'Albo di propria competenza, Sezione A), da almeno 5 anni, con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia dei materiali da costruzione. Il Responsabile delle attività deve coordinare le altre figure che compongono la squadra di rilevamento, deve sottoscrivere i dati raccolti ed ha l'onere della gestione dei flussi informativi verso l'ente appaltante e gli altri enti eventualmente coinvolti.
- Tecnico Ispettore: tecnico laureato in ingegneria iscritto all'albo professionale degli ingegneri sezione A da almeno 2 anni. Il Tecnico Ispettore deve avere comprovata esperienza di rilievi e

misurazioni in laboratorio ed in situ. Deve essere sempre presente nelle fasi di ispezione; deve coordinare le modalità operative di dettaglio necessarie per eseguire correttamente l'attività di censimento ed ispezione delle opere.

- Tecnico Sperimentatore: tecnico in possesso del diploma di geometra o tecnico laureato (laurea in ingegneria civile), con comprovata esperienza di rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ. Il tecnico sperimentatore ha il compito di assistere il tecnico ispettore durante tutte le fasi di censimento ispezione e ulteriore indagine, svolgendo le eventuali attività di misura e di rilevamento di supporto all'ispezione, con gli strumenti per i quali risulta avere comprovata esperienza.
- Tecnico Catalogatore: tecnico con comprovata esperienza informatica, in particolare in gestione di database e formazione dei dati, di disegno vettoriale e di grafica in genere. Il tecnico catalogatore ha il compito di ricevere e conservare correttamente tutto il materiale prodotto in situ durante le fasi di censimento ed ispezione visiva primaria delle opere, e quanto ottenuto dall'eventuale conduzione di ulteriori indagini sull'opera, di conservare tale materiale secondo le procedure previste, di inserire tutti i dati ottenuti nel software applicativo di gestione da fornire in dotazione all'ente appaltante, di produrre i files di disegno vettoriale, di formare in modo corretto e conservare i files fotografici acquisiti in situ, attenendosi alle prescrizioni riportate nel presente documento.
- Rilevatore Capo: esperto in attività di rilievo, in possesso di diploma di laurea in ingegneria o equipollente conseguita all'estero, o di diploma di laurea in architettura, dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto - Sezione A), con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e nei rilievi topografici. Il Rilevatore Capo deve essere sempre presente nelle fasi di rilievo, deve coordinare le altre figure che compongono la squadra di rilevamento, deve sottoscrivere i dati raccolti ed ha l'onere della gestione dei flussi informativi verso l'ente appaltante e gli altri enti eventualmente coinvolti.
- Tecnico Rilevatore: Tecnico diplomato e/o laureato, iscritto all'albo professionale di riferimento da almeno 5 anni (per diplomato) o 2 anni (per laureato). Il Tecnico Rilevatore deve avere comprovata esperienza di rilievi e/o misurazioni con laser scansione. Deve coordinare le modalità operative di dettaglio necessarie per eseguire correttamente l'attività di rilievo, deve conoscere i programmi applicativi per la restituzione dei dati delle nuvole di punti 3D.
- Geologo: geologo laureato, iscritto all'albo professionale di riferimento da almeno 5 anni. Il Geologo deve avere comprovata esperienza nella redazione di relazioni geologiche per strutture da ponte o similari, o nelle strutture di consolidamento.
- Archeologo: archeologo laureato, iscritto all'albo professionale di riferimento da almeno 5 anni. L'archeologo deve avere comprovata esperienza nelle Attività di sorveglianza agli scavi richieste nel caso di siti archeologici.

I soggetti indicati nel team di lavoro minimo, possedendo i titoli e le competenze richieste, potranno ricoprire anche più ruoli tra quelli sopra elencati, garantendo però lo svolgimento del servizio mediante la formazione di squadre così formate:

La **singola squadra** che effettui l'attività di **censimento** su una determinata opera deve essere composta almeno da:

- n. 1 Tecnico Sperimentatore;
- n. 1 personale di ausilio alle attività.

Il Tecnico Ispettore, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di censimento su una determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti il censimento dell'opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo svolgimento dell'attività di censimento; inoltre il Tecnico Ispettore è la figura, all'interno della singola squadra, responsabile della gestione del flusso di informazioni durante lo svolgimento dell'attività di censimento.

La responsabilità della correttezza di tutti i dati rilevati durante lo svolgimento dell'attività di censimento di una determinata opera è in capo dal Responsabile delle attività che ha comunque l'obbligo di

supervisionare ed approvare quanto rilevato durante la fase di censimento delle opere.

La singola squadra che effettui l'attività di **ispezione o indagine** su di un'opera deve essere composta almeno da:

- n. 1 Tecnico Ispettore
- n. 1 Tecnico Sperimentatore
- n. 1 personale di ausilio alle attività eventualmente.

Il Tecnico Ispettore definisce, coordina ed indirizza tutte le attività che riguardano lo svolgimento dell'attività ispettiva su un'opera, è responsabile del corretto svolgimento delle attività di ispezione sull'opera e della correttezza dei dati rilevati durante tale attività. Il Responsabile delle attività, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di ispezione su una determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti l'ispezione dell'opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo svolgimento dell'attività di ispezione; inoltre è la figura responsabile della gestione del flusso di informazioni durante lo svolgimento dell'attività.

La singola squadra che effettui l'attività di **rilevamento** su una determinata opera deve essere composta almeno da:

- n. 1 Rilevatore Capo
- n. 1 Geologo
- n. 1 Tecnico Rilevatore
- n. 1 personale di ausilio alle attività, se necessario.

Il Rilevatore Capo, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di rilevamento su una determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti il rilevamento dell'opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo svolgimento dell'attività di acquisizione, elaborazione e restituzione dei dati.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sulla composizione, i titoli posseduti e le competenze ed esperienze possedute dai componenti il Team minimo.

2) Caratteristiche metodologiche:

- svolgere in autonomia le attività di pulizia delle strutture e preparazione dei siti oggetto di attività;
- gestire in autonomia l'accessibilità ai siti oggetto di attività;
- ottenere permessi e autorizzazioni pubblici / privati necessari all'accesso ai siti;
- svolgere le attività anche in giorni festivi e/o orario notturno;
- svolgere contemporaneamente 3 ordinativi di servizio di importo maggiore di € 50.000,00 cadauno.

13. SOPRALLUOGO

L'offerente, a seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in autonomia nella misura ritenuta dallo stesso opportuna, deve dichiarare di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e delle strutture oggetto dell'accordo, come riepilogate negli elenchi e nelle cartografie allegate al bando.

La dichiarazione suddetta, resa all'interno del modello MODELLO DICHIARAZIONI REQUISITI TECNICI, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituirono o costituiranno il raggruppamento/consorzio.

La mancata presentazione di tale dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 106 del Codice pari **al 2% del valore complessivo dell'appalto**, salvo riduzioni.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 1) di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora

non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. GARANZIA DEFINITIVA E ALTRE POLIZZE

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

L'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è pari al 2 (due) per cento dell'importo dell'Accordo Quadro.

L'importo della **garanzia per i contratti attuativi**, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, è fissato in misura pari al 10 per cento del valore del singolo contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento e nel caso in cui il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3 (ultimo capoverso), Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, Codice.

Ai sensi dell'Art. 117 comma 10 D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della stipula del contratto, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale.

La polizza R.C.T. deve anche coprire i danni subiti da terzi in conseguenza dello svolgimento del servizio e la stessa deve specificatamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante deputati al controllo del servizio.

La polizza suddetta deve avere massimali non inferiori ai seguenti:

- catastrofe € 1.500.000,00
- per persona € 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali pari al 5 per cento della somma assicurata

Tale polizza deve essere presentata alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio e rinnovata annualmente per tutta la durata del servizio. La Stazione Appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente tra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipula del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

Infine, l'aggiudicatario deve essere in possesso di una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale a carico dei professionisti firmatari, in corso di validità e conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, con massimale pari almeno al 10% dell'importo del contratto attuativo.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____ a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate precedentemente di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma al link www.suaprovinciapotenza.it, nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili

le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (all.1)
- DGUE
- eventuale procura
- modulo dichiarazione titolare effettivo
- garanzia provvisoria
- ricevuta pagamento anac
- documentazione per i soggetti associati
- documentazione eventuale a corredo
- patto di integrità sottoscritto
- consenso trattamento dati FVOE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con

l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Dichiara altresì:

- di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto al Bando di gara e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;
- dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri che possono aver influito sulla determinazione della stessa ed in particolare degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;
- di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità assoluta del contratto;
- di rispettare i contratti collettivi applicabili in riferimento ai costi della manodopera dell'appalto di lavori e servizi in oggetto;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);
- di impegnarsi a rispettare la clausola sociale indicata nel disciplinare;
- di essere iscritto
- di non essere iscritto
- di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura di competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, il seguente Domicilio Digitale:
.....

- di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942 – a seconda del caso ricorrente dichiarano:

- tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- dopo l'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Giudice delegato di, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

i Concorreti dichiarano altresì:

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;
- di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 comma 1 del Codice; a tal fine, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;
- dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL:
- l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto nel Bando di gara, e a comprova dell'avvenuto pagamento, allega la relativa ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice;
- di essere informato che, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
 - i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;
 - il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità rispetto all'affidamento di che trattasi;
 - il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalle procedure di gara;
 - i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
 - alla commissione di gara;
 - ai partecipanti alla gara;
 - ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri

soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. I diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. 15-22 del regolamento (U.E.) 679/2016:

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del Codice, il Concorrente si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, l'impegno a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'amministrazione nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento dei servizi o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione;
- di accettare il patto di integrità, approvato con Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione

rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

Il DGUE deve essere caricato anche in formato PDF.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica qualitativa nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **PROGETTO TECNICO**, che dovrà essere formato da Capitoli composti dal numero massimo di facciate, formato A4, indicate nel modello "*Offerta tecnica a giudizio discrezionale della Commissione*" - **ULTERIORI FACCIATE NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE** - e dovrà essere articolata in base ai criteri e sub criteri di valutazione riportati nell'allegato "*Sistema di valutazione delle offerte*". Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – **SEMPRE OBBLIGATORIO**.

In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti di offerta tecnica devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

2. **EVENTUALE dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega la dichiarazione firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. **Documenti originali, in formato elettronico e firmati digitalmente, FACOLTATIVI**. In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, devono essere sottoscritti con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, possono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

L'Offerta Tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente; tutti i servizi, le prestazioni e le forniture delle proposte migliorative ed integrative a quanto posto a base di gara saranno comprese tra i servizi e le prestazioni dell'affidamento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali, eventuali parti dell'offerta, sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Si rammenta che quanto offerto dai concorrenti deve intendersi remunerato con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara e pertanto nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte a tal fine presentate, intendendosi queste incluse nell'offerta economica prodotta.

L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, devono essere indicati dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare.

La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta economica", né essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata. Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione.

Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nel Capitolato, da eseguirsi con oneri a carico dell'aggiudicatario, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica.

Si specifica che dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica – con le modalità in precedenza prescritte a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nell'offerta, di cui costituisce elemento essenziale.

L'offerta è sottoscritta:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- 2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- 4) In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del Codice, la relazione è sottoscritta dal consorzio medesimo. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

21. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

20.1 Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. Essa dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la quantificazione relativa ai criteri e/o sub criteri di natura , di cui all'allegato "*Sistema di valutazione delle offerte*", **in particolare il concorrente dovrà compilare "Modello offerta tecnica non a giudizio discrezionale" reperibile sulla Piattaforma**, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal proprio legale rappresentante e caricare sulla Piattaforma - **SEMPRE OBBLIGATORIO** – In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A PENA DI ESCLUSIONE, tale lista **NON** dovrà recare alcuna valorizzazione di prezzo o alcun elemento che possa costituire, in qualsiasi modo e anche in parte, anticipazione dei contenuti dell'offerta economica.

20.2 Offerta economica

L'operatore economico compila il *form* presente sulla piattaforma e contenente i seguenti elementi:

- a) il ribasso offerto sull'importo soggetto a ribasso d'asta indicato al precedente art. 4. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Il documento di offerta economica generato dalla piattaforma è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** deve essere scaricato sul proprio PC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e ricaricato sulla piattaforma.

In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

21. OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte al rialzo.

La "Busta economica" deve includere l'**Offerta economica**, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, firmata digitalmente contenente:

- il ribasso percentuale offerto per la realizzazione del servizio sull'importo totale a base d'asta, da esprimere in cifre e lettere, IVA e oneri di sicurezza esclusi;
- la dichiarazione che il corrispettivo offerto è stato determinato sulla base di una attenta valutazione delle spese relative al costo del personale ed in particolare di una adeguata considerazione dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge (cfr. artt. 41, comma 13 e 110 commi 4 e 5, del D. Lgs 36/2023);
- l'indicazione espressa, a norma degli artt. 108, comma 9 e 110 comma 5, lett. d) del D. Lgs 36/2023, dei costi della manodopera, determinati sulla base dei seguenti elementi utili quali: CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e costo complessivo;
- l'indicazione, a norma degli artt. 108, comma 9 e 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs 36/2023, dei costi di sicurezza aziendali (o da rischio specifico di impresa, ossia non derivanti da interferenza), specificamente connessi alla propria attività di organizzazione, riferiti al presente servizio e relativi all'intero periodo di durata dell'appalto, costi che dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente e corredata di copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'offerta è sottoscritta:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- 2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

‘offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- 4) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000. Il ribasso percentuale unico offerto sull’importo dei servizi oggetto dell’appalto dovrà essere espresso mediante l’utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale

Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle prime **tre cifre decimali**, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma.

Il RUP, se lo ritiene necessario, può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

23. SEDUTE DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno _____ **alle ore 09.30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

24. MODALITA' DI SVOLGIMENTO GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ha stabilito di avvalersi della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale.

Pertanto, si procederà prima alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti e, solo successivamente alla definizione della graduatoria, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai primi cinque classificati.

24.1 Apertura offerte tecniche ed economiche con inversione procedimentale

La commissione giudicatrice procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche qualitative presentate, per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della loro regolarità formale e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei documenti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Successivamente la Commissione, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Di seguito procede all'apertura e tramite la piattaforma, all'attribuzione dei punteggi delle offerte tecnico quantitative secondo i criteri e le modalità descritte all'allegato "*Sistema valutazione Offerte*" e alla somma dei punteggi delle offerte tecniche qualitative e quantitative, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, alla verifica di regolarità, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nell'allegato "*Sistema valutazione Offerte*" e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica (somma del punteggio sia parte qualitativa che quantitativa). Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione

provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP - che procede ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

24.2 Verifica della documentazione amministrativa con inversione procedimentale

Il RUP in fase di gara, procede, in seduta pubblica, in relazione ai primi cinque soggetti che hanno presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'apposito ufficio gare a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase delle Buste Tecniche, al solo fine di controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, e all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

N.B: Per individuare la soglia di anomalia dell'offerta tecnica sarà considerato il punteggio totale dato dalla somma dell'offerta tecnica qualitativa e dell'offerta tecnica.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita *ad hoc*, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei primi cinque concorrenti in graduatoria, che hanno presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La Stazione Appaltante:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- non procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto ai requisiti di ordine speciale e dei requisiti di esecuzione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

L'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia provvisoria nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del dirigente competente per materia e non equivale ad accettazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento di singoli contratti attuativi senza riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio

contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione se-condo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

28.1 Verifica possesso requisiti

Dopo la proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso dei Requisiti di capacità tecnica economica organizzativa di cui all'art. 100 del Codice richiesti al precedente art.9, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (assenza motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 Codice e ai sensi di altra normativa in materia).

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la stazione appaltante procede:

- all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura;
- all'incameramento della garanzia provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 106, comma 6, Codice e alla segnalazione del fatto all'ANAC; a ricalcolare i punteggi a ricalcolare la soglia di anomalia e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l'aggiudicazione la stazione appaltante invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto;
- presentare entro 10 giorni dalla richiesta:
 - attestazione del versamento delle spese contrattuali;
 - attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista nell'allegato I.4 al Codice;
 - documento di costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice;
 - nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5,6,7 e 8 del Codice;
 - produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a tutti gli adempimenti previsti al presente paragrafo, anche non obbligatori per legge, nel termine che sarà indicato nella lettera di richiesta, o non si presenti per la firma del contratto nella data che sarà comunicata, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria, aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed esperire l'azione di rimborso spese e risarcimento danni.

29. Stipula del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario nella misura prevista nell'allegato I.4 al Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario

può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

30. Eventuale esecuzione in via d'urgenza

Ove si faccia ricorso alla consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esito dei controlli sia positivo, l'aggiudicatario, deve obbligatoriamente stipulare il contratto entro 60 giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e sue modifiche ed integrazioni e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

33. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Qualora il concorrente ritenga che nell'ambito della propria offerta siano presenti informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale è tenuto ad esplicitarle in sede di presentazione dell'offerta, indicando dettagliatamente le motivazioni. **A tale fine, in applicazione dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti all'accesso, secondo le modalità indicate al precedente art. 17 punto 4.**

Quindi È ONERE DEL CONCORRENTE:

- **presentare dichiarazione motivata circa le ragioni del diniego;**
- **allegare l'offerta tecnica firmata digitalmente oscurando adeguatamente le parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali.**

Tale documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio dell'offerta tecnica sulla Piattaforma.

Qualora in sede di gara non siano opposte ragioni di diniego all'accesso, tutta la documentazione presentata sarà considerata visionabile.

In caso di richiesta di oscuramento spetta comunque alla stazione appaltante effettuare le necessarie valutazioni in merito.

Inoltre, la documentazione amministrativa presentata dai primi cinque operatori economici in graduatoria sarà resa reciprocamente disponibile al momento all'aggiudicazione, così come presentata in sede di gara. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente quanto riportato nell'allegato A) alla documentazione di gara denominato "Informativa trattamento dati personali".

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Potenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in

outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Ing. Alessandro Attolico

IL RUP

Ing. Leonardo Colangelo

Documento firmato digitalmente